


REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE"

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0360857 del 30/11/2016



Ai Dirigenti dei Settori

Al Dirigente dell'Audit

Al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale

Al Segretario Generale della Giunta Regionale

Al Capo di Gabinetto del Presidente

Alle R.S.U. e OO.SS

LORO SEDI

Oggetto: Circolare in ordine all'istituto della "banca delle ore" e disciplina del lavoro straordinario - CIDA 09/06/2016 per il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato nonché personale comandato.

In data 9 giugno 2016 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Decentrato (CIDA) con valenza normativa triennale (2014 - 2015 e 2016) ed economica annuale e che conserva la propria efficacia fino alla stipula di un successivo CIDA o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL o di norme incompatibili.

All'art. 9 del predetto Contratto Integrativo è stata prevista l'istituzione della Banca delle ore presso la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 38 bis del CCNL 14.09.2000.

Con la presente circolare, si intende rendere operativo il nuovo strumento della "banca delle ore", mettendo lo stesso in relazione agli altri istituti incidenti sull'orario di lavoro, ricostruendo il quadro complessivo di disciplina della materia, con particolare riferimento allo straordinario.

1. Eccedenze lavoro ordinario giornaliero

Si rammenta che, per quanto riguarda la prestazione lavorativa giornaliera, l'articolo 3 della Circolare prot. n. 1369 del 3 settembre 2010, stabilisce che non è consentito al dipendente trattarsi in servizio oltre l'orario di lavoro ordinario ed al di fuori della fasce di orario attribuite, salvo i casi in cui si effettuino, su autorizzazione del Dirigente, recuperi di eventuali debiti orari maturati, oppure per prestazioni di lavoro straordinario, previamente autorizzato.

Tali maggiorazioni, se superiori a 15 minuti giornalieri, per chi aderisce all'istituto della banca delle ore, confluiranno nella stessa.

Per chi non aderisce alla banca delle ore, le maggiorazioni dovranno essere retribuite come lavoro straordinario o, a richiesta del dipendente, recuperate mediante riposo compensativo entro il mese successivo a quello di effettuazione.

Di fatto, la banca delle ore costituisce uno strumento di gestione flessibile dell'orario di lavoro al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare (id est il lavoro straordinario svolto dal dipendente in part-time verticale), in modo retribuito o come permessi compensativi.

Tale strumento, in buona sostanza, prevede l'istituzione di "un conto ore" per ciascun lavoratore in cui, a seguito di formale richiesta di adesione da parte del dipendente, come già detto, confluiranno tutte le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.

2. La disciplina del lavoro straordinario nella normativa e nella contrattazione nazionale

Il lavoro straordinario dei dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali è disciplinato dall'art. 38 del CCNL del 14.9.2000, per il quale "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro..." (primo comma) e "la prestazione di

lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Dirigente, sulla base di esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione" (secondo comma).

Espliciti limiti alla prestazione individuale di lavoro sono disposti dal comma 6, ai sensi del quale la medesima, "a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore". Tale norma contrattuale integra il limite massimo annuo individuale di prestazioni di lavoro straordinario, determinato in 180 ore dall'art. 14, comma 4, del CCNL del 1.4.1999.

I comma 4 e 5 del citato art. 38, fissano la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, determinando il *quantum* delle maggiorazioni in ragione della modalità temporale di effettuazione delle relative prestazioni; tuttavia il comma 7 consente che, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, possano dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.

Il quadro normativo di riferimento è completato da ulteriori norme contrattuali di carattere speciale, contenute negli accordi collettivi nazionali che concernono:

- a) Il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali (art. 39 CCNL 14.9.2000 ed art. 16 CCNL 5.10.2001);
- b) Il lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 6, commi da 2 a 7, CCNL 14.9.2000 ed art. 15 CCNL 5.10.2001);
- c) Il personale incaricato delle Posizioni Organizzative, Alta Professionalità (art. 8, 9 e 10 del CCNL 31.3.1999 e art. 10 del CCNL del 22.01.2004);

3. La disciplina del lavoro straordinario nella Regione Calabria

A tali disposizioni di livello nazionale corrispondono norme adottate in sede di contrattazione decentrata che ne integrano il contenuto e norme organizzative dell'Ente che ne stabiliscono le modalità di attivazione. Si veda per tutte la Deliberazione della Giunta regionale del 23 settembre 1996 n. 6269 recante "orario di servizio e di apertura al pubblico" nonché la Circolare n. 1369 del 3 settembre 2010 su "modalità di rilevazione delle presenze".

Relativamente alla lett. b) "Il lavoro straordinario del personale con contratto part time" è necessario preliminarmente sottolineare che l'art. 6, comma 3, dell'Accordo Nazionale del settembre 2000 ribadisce, in modo inequivocabile, il principio generale in forza del quale "il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazione di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvisi".

Il comma 2 del citato articolo 6 dispone che "al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (cioè articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana, in relazione al profilo professionale posseduto ed alla struttura di assegnazione) e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo (...) nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana". (Ad esempio per un dipendente part-time al 50%, l'orario aggiuntivo mensile è pari a 7 ore e 48 minuti).

Per il comma 5 del medesimo art. 6, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale (cioè con prestazione lavorativa articolata solo in alcuni giorni della settimana) può invece "effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa", con i limiti percentuali sopra indicati riportati alla durata dell'orario di lavoro.

L'effettuazione di lavoro aggiuntivo o straordinario da parte di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in eccedenza rispetto al limite del 10% comporta, quale prima ed immediata conseguenza, che il relativo compenso venga maggiorato dal 15% al 50% della retribuzione oraria globale, con l'ovvio aggravio di spesa per l'Ente (comma 6 del citato art. 6) e, qualora si concretizzi in prestazioni non meramente occasionali per più di 6 mesi, l'ulteriore effetto del consolidamento dell'orario di lavoro, con una sostanziale trasformazione del rapporto di lavoro e conseguente aumento della percentuale della prestazione lavorativa (ad esempio dal 50% al 55%) (comma 7 del citato art. 6) ed incremento proporzionale della spesa relativa alla corresponsione delle competenze fisse e periodiche.

Relativamente alla lett. c) "Il personale incaricato di posizione organizzativa, Alta Professionalità" cui a norma della L.R. 7/96 e ss.mm.ii nonché il Reg. n. 408 del 11/11/2016 si aggiungono i "Componenti delle strutture ausiliarie, assimilate e speciali", è da evidenziare che, per detto personale, il trattamento economico assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste, compreso il compenso per il lavoro straordinario. Ne consegue che i suddetti dipendenti, incaricati di P.O. A.P. e componenti delle strutture ausiliarie, assimilate e speciali, hanno l'obbligo di effettuare, ove necessario, ore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello fissato, in via generale, in 36 ore settimanali dall'art. 17, comma 1, del CCNL del 6.7.1995.

In considerazione del fatto che nella normativa di comparto non è rinvenibile un limite massimo per le prestazioni di lavoro settimanali, si ritiene di individuare, nel sistema giuridico di regolamentazione del lavoro subordinato, una norma di chiusura applicabile in via surrogatoria quale l'art. 4, secondo comma, del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66 di recepimento della direttiva europea per il quale "la durata media dell'orario di lavoro non può

in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.

4. Banca delle ore

Il Contratto Integrativo Decentrato del 9.06.2016 ha istituito la Banca delle ore presso la Regione Calabria.

E segnatamente all'art. 9 prevede che:

- “Presso il Settore Economico del Personale è istituita la banca delle ore nella quale confluiscono, ad esclusiva domanda del dipendente, tramite un conto individuale, i crediti maturati a seguito delle prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente e debitamente autorizzate, nel limite massimo individuale di 180 ore.

- Le ore accantonate possono essere richieste dal dipendente interessato sia come riposo compensativo che in retribuzione, da fruire comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione.

- Il riposo compensativo deve essere preventivamente autorizzato, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali della struttura presso la quale il dipendente presta servizio.

- Le eventuali ore accantonate, comunicate dal Dirigente competente al Settore Economico del Personale, dovranno essere evidenziate mensilmente nel cedolino stipendiale del singolo dipendente.

- Le maggiorazioni (notturno, festivo e/o festivo-notturno) nella misura dovuta per le prestazioni di lavoro straordinario, sono remunerate e liquidate con gli emolumenti del bimestre successivo a quello della comunicazione del Dirigente competente per la prestazione resa.

- Le risorse impegnate per lavoro straordinario e non erogate a fronte dell'utilizzo del corrispettivo riposo compensativo sono riportate in economia a favore dell'Ente Regione”.

Pertanto, ciascun dipendente può aderire alla Banca delle ore con apposita domanda (vedi Allegato “banca delle ore”), da depositare agli atti del Settore di appartenenza, così come anche l'eventuale recesso.

5. In sintesi, operativamente:

1) Il lavoro eccedente occasionale giornaliero verrà automaticamente contabilizzato dal sistema informatico. Al termine di ciascun mese i referenti provvederanno ad informare i Dirigenti ed i dipendenti interessati delle eventuali eccedenze di orario da recuperare. L'eventuale eccedenza è data dalla differenza fra le ore effettuate e quelle teoriche.

2) Il lavoro straordinario autorizzato verrà, per i dipendenti non aderenti alla banca delle ore, contabilizzato sotto la voce “straordinario” e liquidato secondo le procedure vigenti, ovvero, a richiesta del dipendente, fruito quale riposo compensativo.

3) Per i dipendenti aderenti alla banca delle ore, il lavoro straordinario confluirà nel conto individuale (cod. ECBO) e sarà fruito quale riposo compensativo (cod. REBO). Il Settore Economico del Personale contabilizzerà nel cedolino, mese per mese, le ore accantonate.

4) Il lavoro eccedente che non rientri nei casi sopra indicati deve intendersi non validamente prestato e, pertanto, non verrà riconosciuto il diritto alla retribuzione né al riposo compensativo.

5) Le prestazioni eccedenti di cui ai punti 1, 2 e 3 possono essere utilizzate per compensare ritardi e/o permessi personali brevi. Per prescrizione del Contratto nazionale tali permessi non possono, comunque superare le 36 ore annue e devono essere recuperati entro il mese successivo (si veda art. 2 Circolare prot. n. 1369 del 3 settembre 2010).

6. Indicazioni conclusive

Premesso quanto sopra, le SS.LL. sono pregate di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente, nella contrattazione nazionale e decentrata nonché nella presente circolare e nei provvedimenti dalla stessa richiamati.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

avv. Barbara Aversa

Il Dirigente del Settore

avv. Sergio Tassone

Il Dirigente Generale
dott. Bruno Zito

ALLEGATO BANCA DELLE ORE

**Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane**

**Dirigente del Settore
Gestione giuridica del personale**

.e, p.c

**Dirigente del Settore
Economico del Personale**

LORO SEDI

Oggetto: Adesione alla Banca delle ore – Dip.te Matr.....

Con la presente si aderisce alla Banca delle ore previsto dall'art. 38 bis del CCNL del 14.9.2000, recepito dall'art. 9 del CIDA del 09/06/2016, e si chiede di fruire dei riposi compensativi.

Il SETTORE Economico del Personale che legge per conoscenza, è invitato a contabilizzare, mese per mese, nel cedolino, le ore accantonate.

In fede

Visto del Dirigente del Settore